

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO
Commissione Deontologica

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

INDICE

TITOLO PRIMO

Le fonti normative

[Art.1 - Norme di riferimento](#)

TITOLO SECONDO

I Soggetti

Capo primo

Il Consiglio dell'Ordine

[Art.2 - Competenza - Convocazione - Costituzione - Maggioranze](#)

Capo secondo

La Commissione Deontologica

[Art.3 - Istituzione - Composizione - Consulenti](#)

[Art.4 - Convocazione - Costituzione - Maggioranze](#)

[Art.5 - Processo verbale](#)

TITOLO TERZO

L'azione disciplinare

[Art.6 - Illecito Disciplinare](#)

[Art.7 - Esercizio dell'azione disciplinare](#)

TITOLO QUARTO

L'istruttoria preliminare

[Art.8 - Attivita'](#)

[Art.9 - Competenza - Delega](#)

[Art.10 - Comunicazione all'interessato](#)

[Art.11 - Convocazione - Contenuto](#)

[Art.12 - Audizione - Processo verbale](#)

[Art.13 - Memorie Difensive](#)

[Art.14 - Poteri istruttori della Commissione](#)

[Art.15 - Chiusura dell'istruttoria preliminare](#)

TITOLO QUINTO

L'attivita' disciplinare del Consiglio dell'Ordine

Capo primo

La valutazione preliminare delle segnalazioni

[Art.16 - Atti del Segretario del Consiglio dell'Ordine](#)

[Art.17 - Adunanza Disciplinare Preliminare](#)

[Art.18 - Deliberazione di Avvio di Procedimento Disciplinare - Contenuto](#)

[Art.19 - Provvedimento di Archiviazione](#)

Capo secondo

Il procedimento disciplinare

[Art.20 - Formalita' di apertura - Costituzione delle parti](#)

[Art.21 - Impedimento a comparire dell'incolpato o del difensore](#)

[Art.22 - Assenza ingiustificata dell'incolpato](#)

[Art.23 - Questioni preliminari](#)

[Art.24 - Dichiarazione di apertura del dibattimento](#)

[Art.25 - Relazione introduttiva del Coordinatore della Commissione Deontologica](#)

[Art.26 - Deposito di memorie difensive, documentazione a discarico e lista testimoniale](#)

[Art.27 - Decisione sulle istanze istruttorie](#)

[Art.28 - Audizione dell'incolpato](#)

[Art.29 - Processo verbale. Approvazione](#)

[Art.30 - Rinvio in prosieguo del dibattimento](#)

[Art.31 - Esame dei testimoni](#)

[Art.32 - Ammissione di nuove prove - Supplemento di istruttoria](#)

[Art.33 - Discussione orale - Chiusura](#)

[Art.34 - Lettura della decisione - Deposito della motivazione](#)

[Art.35 - Annotazione - Comunicazione alla Procura della Repubblica](#)

[Art.36 - Sospensione del procedimento disciplinare](#)

[Art.37 - Sanzioni disciplinari](#)

[Art.38 - Radiazione di diritto - Riabilitazione](#)

TITOLO SESTO

La prescrizione

[Art.39 - Tempo necessario a prescrivere - Decorrenza del termine della prescrizione](#)

[Art.40 - Sospensione del corso della prescrizione](#)

[Art.41 - Interruzione del corso della prescrizione](#)

NOTE

TITOLO PRIMO

Le fonti normative

Art.1 Norme di riferimento

1. Il presente Regolamento **(1)** definisce l'attività disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio (in seguito indicato semplicemente come "Consiglio dell'Ordine"). Le norme di riferimento sono contenute nelle seguenti disposizioni:

- a) Legge 18 febbraio 1989, n. 56 - "**Ordinamento della professione di psicologo**";
- b) Legge 5 febbraio 1992, n. 175 e succ. mod. - "**Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie**";
- c) Legge 7 agosto 1990, n. 241 - "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**";
- d) Codice di Procedura Penale (D.P.R. 22-9-1988, n. 447);
- e) Codice di Procedura Civile;
- f) Regolamento del Consiglio dell'Ordine del Lazio.

2. Per i casi e le fattispecie non espressamente previsti in questo regolamento, si rinvia alle relative norme contenute nel Codice di Procedura Penale, per tutto cio' che concerne l'immutabilita' dell'organo giudicante, la regolarita' del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa [\(2\)](#), e al Codice di Procedura Civile, per cio' che concerne il procedimento di notificazione degli atti [\(3\)](#).

TITOLO SECONDO

I Soggetti

CAPO PRIMO

Il Consiglio dell'Ordine

Art.2

Competenza - Convocazione - Costituzione - Maggioranze

1. Il Consiglio dell'Ordine, ai sensi degli artt. 24 5° comma, 26 e 27 della L.56/89, esercita la funzione disciplinare nei confronti degli psicologi iscritti al proprio Albo Regionale, su impulso di parte o d'ufficio [\(4\)](#).
2. A norma dell'art.12 comma 2, lett. d-h-i della L.56/89 il Consiglio dell'Ordine ha il compito di:
 - a) curare l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione di psicologo;
 - b) vigilare per la tutela del titolo professionale ed impedire l'esercizio abusivo della professione,
 - c) adottare i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art.17 della L. 56/89.
3. Il Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 8 II° comma Legge 5.2.1992 n.175 [\(5\)](#), esercita la facolta' di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti all'Albo degli Psicologi del Lazio, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti al corretto esercizio della professione.
4. Per la regolare convocazione, la costituzione e le maggioranze del Consiglio dell'Ordine riunito in sede disciplinare si rinvia alle disposizioni contenute nella L.56/89 e nel Regolamento del Consiglio dell'Ordine [\(6\)](#).

CAPO SECONDO

La Commissione Deontologica

Art.3

Istituzione - Composizione - Consulenti

1. Il Consiglio dell'Ordine, nell'esercizio delle competenze disciplinari ad esso delegate dall'art.12 II° comma lett. i) L.56/89, puo' incaricare la Commissione Deontologica per lo svolgimento delle

attività di istruttoria preliminare.

2. La Commissione Deontologica è istituita con deliberazione del Consiglio dell'Ordine ed è composta da iscritti all'Ordine degli Psicologi del Lazio.

3. Il Coordinatore è scelto tra i Consiglieri dell'Ordine in carica.

4. Il Segretario verbalizzante è designato, di volta in volta, dai membri della Commissione.

5. La Commissione Deontologica può essere assistita nella sua attività da uno o più consulenti legali, nominati con deliberazione del Consiglio dell'Ordine, che insieme o singolarmente partecipano alle riunioni istruttorie ed alle audizioni, senza diritto di voto, e forniscono pareri scritti e orali.

Art. 4

Convocazione - Costituzione - Maggioranze

1. La Commissione è convocata per la prima volta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e per le sedute successive dal Coordinatore ed è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Membri, fatte salve le ipotesi previste dai successivi artt. 9 II° comma e 12 II° comma del presente Regolamento.

2. Le decisioni della Commissione Deontologica sono adottate con la maggioranza dei voti espressi dai presenti. In caso di parità di voto, prevale la posizione più favorevole all'iscritto sottoposto ad istruttoria preliminare

Art. 5

Processo verbale

1. Di ogni riunione della Commissione il Segretario redige apposito verbale che è depositato presso la Segreteria dell'Ordine degli Psicologi del Lazio.

2. I verbali di riunione, al pari di ogni altro atto o attività della Commissione Deontologica, sono coperti da segreto e ne viene autorizzato l'accesso nei modi e nelle forme previste dagli artt. 22, 23, 24 e 25 Legge 7.8.1990 n.241 [\(7\)](#).

TITOLO TERZO L'AZIONE DISCIPLINARE

Art. 6

Illecito Disciplinare

1. Costituisce illecito disciplinare la violazione delle norme previste dal Codice deontologico degli Psicologi italiani.

2. Possono, in ogni caso, essere valutati disciplinarmente:

- a) i comportamenti lesivi del prestigio e del decoro della professione;
- b) le condotte penalmente rilevanti o che comportino responsabilita' da grave colpa professionale;
- c) ogni rappresentazione denigratoria o, comunque, offensiva dell'operato professionale di un collega non documentata o priva di fondamento.

Art. 7
Esercizio dell'azione disciplinare

1. Tutte le segnalazioni di presunti illeciti disciplinari, che pervengano all'Ordine, devono in ogni caso formare oggetto di istruttoria preliminare.
2. All'esito della relativa istruttoria preliminare, tenuto conto del parere espresso dalla Commissione Deontologica, il Consiglio dell'Ordine puo' disporre o l'avvio del procedimento disciplinare o l'archiviazione.

TITOLO QUARTO
L'ISTRUTTORIA PRELIMINARE

Art. 8
Attivita'

1. L'istruttoria preliminare e' diretta ad accertare che il fatto addebitato non sia palesemente insussistente, che il fatto non sia prescritto, e se abbiano un fondamento di verita' le circostanze di tempo, di luogo e di persona denunciate.

Art. 9
Competenza - Delega

1. E' competenza della Commissione Deontologica l'istruttoria di tutte le segnalazioni annotate nell'apposito Registro Generale.
2. La Commissione puo' delegare per l'espletamento di singoli atti istruttori uno o piu' componenti la Commissione stessa, assistiti da almeno uno dei consulenti legali della Commissione.

Art. 10
Comunicazione all'interessato

1. Dell'apertura dell'istruttoria deve essere data comunicazione all'interessato, a cura della Commissione Deontologica, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Con la comunicazione deve essere inviata copia di ogni segnalazione pervenuta al Consiglio dell'Ordine.

Art. 11
Convocazione - Contenuto - Tentativo di conciliazione

1. Con la stessa lettera raccomandata indicata nell'articolo precedente, la Commissione Deontologica puo' convocare dinanzi a se' l'interessato, per audirlo a sua giustificazione.

2. Nella missiva di convocazione saranno indicati:

- a) la sommaria esposizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- b) il giorno, l'ora e il luogo dell'audizione;
- c) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione, l'istruttoria preliminare seguira', comunque, il suo corso naturale;
- d) l'avvertimento che e' diritto dell'interessato farsi assistere da un legale di fiducia e/o da uno psicologo iscritto all'Albo;
- e) l'indicazione, ai sensi della L.241/90, del nome del responsabile dell'istruttoria preliminare e della possibilita' di visionare ed estrarre copia degli atti;
- f) l'avvertimento all'interessato delle facolta' a lui concesse dal successivo art.13, con l'indicazione dei relativi termini di scadenza.

3. In caso di vertenza disciplinare tra due o piu' iscritti all'Albo degli Psicologi del Lazio, la Commissione Deontologica puo' convocare contemporaneamente tutti gli interessati al fine di tentare una conciliazione.

Art. 12

Audizione - Processo verbale

1. L'audizione si svolge dinanzi alla Commissione Deontologica, regolarmente costituita ai sensi dell'art. 4 primo comma del presente Regolamento, ed e' condotta dal Coordinatore.

2. Su espressa delega della Commissione Deontologica, l'audizione puo' essere affidata al solo Coordinatore, che la conduce con l'assistenza di almeno uno dei consulenti legali.

3. Dell'audizione e' redatto processo verbale, sottoscritto dal Coordinatore della Commissione Deontologica, dall'interessato escusso, dal suo legale e/o dal collega di fiducia, se presenti.

4. In caso di conciliazione tra le parti, intervenuta ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente, nel relativo processo verbale gli interessati formuleranno espressa rinuncia ad ogni azione disciplinare.

Art. 13

Memorie Difensive

1. Il giorno dell'audizione o, comunque, entro 30 giorni dall'audizione stessa l'interessato ha facolta' di presentare memorie difensive, documentazione a suo discarico ed eventuale lista testimoniale.

2. Qualora con la comunicazione prevista dall'art.10 l'interessato non sia convocato dinanzi alla Commissione, sara' invitato a produrre memorie difensive, documentazione ed eventuale lista testimoniale entro 30 giorni dalla ricezione della missiva stessa.

Art. 14

Poteri istruttori della Commissione

1. Nell'espletamento dell'attività istruttoria la Commissione può richiedere la testimonianza di persone informate sui fatti e, alla Pubblica Amministrazione o a privati, la produzione e l'esibizione di documenti inerenti la fattispecie trattata.

2. Nei casi di particolare gravità e complessità la Commissione può, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, disporre investigazioni private relative alla singola fattispecie.

Art. 15

Chiusura dell'istruttoria preliminare

1. La Commissione Deontologica, validamente costituita ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, all'esito di adeguata discussione, allorché ritiene la fattispecie sufficientemente istruita, dispone la chiusura dell'istruttoria preliminare e la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine per le determinazioni di sua competenza.

2. La decisione può alternativamente contenere:

- a) la proposta motivata al Consiglio dell'Ordine di archiviazione della fattispecie;
- b) la proposta motivata al Consiglio dell'Ordine di avvio di procedimento disciplinare.

3. La Commissione Deontologica può autonomamente disporre, con decisione motivata, il non luogo a procedere nei seguenti casi:

- a) segnalazione anonima;
- b) quando il fatto denunciato risulti palesemente insussistente;
- c) quando il fatto denunciato è sicuramente estinto per intervenuta prescrizione;
- d) rinuncia espressa del segnalante, anche in caso di conciliazione tra le parti, intervenuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 terzo comma e 12 quarto comma, e sempre che con la segnalazione non siano stati denunciate violazioni deontologiche di gravità tale da rendere indispensabile l'esame da parte del Consiglio dell'Ordine.

4. Le decisioni della Commissione Deontologica sono comunicate all'interessato e al segnalante.

TITOLO QUINTO

L'ATTIVITÀ DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

CAPO PRIMO

LA VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLE SEGNALAZIONI

Art. 16

Atti del Segretario del Consiglio dell'Ordine

1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, ricevuti gli atti trasmessi dalla Commissione Deontologica, provvede ad inserire le singole fattispecie disciplinari all'Ordine del Giorno della prima Adunanza Consiliare utile.

Art. 17
Adunanza Disciplinare Preliminare

1. Il Consiglio dell'Ordine, con la composizione e con la maggioranza indicate nell'art. 2 IV° comma del presente Regolamento, all'esito di articolata discussione, tenuta nel dovuto conto la proposta della Commissione Deontologica, dispone con deliberazione l'archiviazione della segnalazione o l'avvio del procedimento disciplinare a carico dello psicologo segnalato.
2. Ove il Consiglio dell'Ordine non ritenga sufficientemente istruita la fattispecie, puo' disporre, con deliberazione adeguatamente motivata, un supplemento di istruttoria da parte della Commissione Deontologica. Nel provvedimento saranno indicati gli approfondimenti da eseguire e gli eventuali termini di consegna.
3. Alla seduta disciplinare del Consiglio dell'Ordine e' ammessa la presenza dei consulenti legali della Commissione Deontologica.

Art. 18
Deliberazione di avvio di procedimento disciplinare - Contenuto

1. Il Consiglio dell'Ordine, ove ritenga di disporre l'avvio del procedimento disciplinare, delibera la convocazione dinanzi a se' del professionista incolpato.
2. La deliberazione deve contenere:
 - a) i dati anagrafici completi dell'incolpato ed il suo numero di iscrizione all'Albo professionale;
 - b) la contestazione degli addebiti disciplinari a lui mossi, con l'indicazione in forma chiara, dettagliata e precisa del fatto e della condotta posta in essere e dei relativi articoli del Codice Deontologico o dei principi etici che si presumono violati;
 - c) l'indicazione sommaria delle fonti di prova sulle quali si basa la contestazione;
 - d) l'invito a presentarsi dinanzi al Consiglio dell'Ordine, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'audizione;
 - e) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione il procedimento seguira', comunque, il suo corso naturale;
 - f) l'avvertimento che l'incolpato puo' produrre memorie difensive, documentazione a discarico e lista testimoniale fino all'apertura della seduta consiliare disciplinare;
 - g) l'avvertimento che puo' farsi assistere da legale di sua fiducia e/o da un collega iscritto all'Albo;
 - h) la data e la sottoscrizione del Presidente del Consiglio dell'Ordine.
3. La deliberazione deve essere notificata all'interessato ed al Procuratore della Repubblica, competente per territorio, ai sensi dell'art. 27 secondo terzo e quarto comma della L. 56/89 [\(8\)](#).
4. L'invito a presentarsi, ai sensi dell'art. 27 secondo comma L.56/89, non puo' essere inferiore a 30 giorni, computati dalla data di ricezione della notificazione.

Art. 19
Archiviazione

1. Il Consiglio dell'Ordine se non ritiene di dar corso al procedimento disciplinare delibera

l'archiviazione della segnalazione.

2. Il dispositivo della deliberazione di archiviazione e' comunicato, con plico postale, all'interessato ed al segnalante, i quali potranno richiedere all'Ufficio di Segreteria dell'Ordine degli Psicologi del Lazio copia del provvedimento motivato e del relativo fascicolo.

CAPO SECONDO IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 20

Formalita' di apertura - Costituzione delle parti

1. L'adunanza disciplinare fissata nella deliberazione di avvio di procedimento disciplinare si svolge a porte chiuse. Sono ammessi a partecipare l'incolpato ed il proprio difensore (avvocato o psicologo iscritto all'Albo). Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, accerta la regolare costituzione dell'incolpato e da' atto, eventualmente, della presenza del difensore (avvocato o psicologo).

2. Quando e' provato o appare probabile che l'incolpato non ha avuto effettiva conoscenza della deliberazione di convocazione e lo stesso e' assente, il Consiglio dell'Ordine dispone la rinnovazione della stessa deliberazione e della conseguente notificazione all'interessato.

3. Alla seduta disciplinare del Consiglio dell'Ordine e' ammessa la presenza dei consulenti legali della Commissione Deontologica.

Art. 21

Impedimento a comparire dell'incolpato o del difensore

1. Quando l'incolpato non si presenta all'adunanza consiliare di convocazione e appare certo e documentato che la sua assenza dipende da un legittimo impedimento, il Consiglio dell'Ordine delibera il differimento del procedimento e la nuova data di convocazione. La deliberazione e' notificata all'interessato nei modi e nei termini previsti dall'art. 27 secondo terzo e quarto comma della L. 56/89.

2. Nell'eventualita' che il difensore dell'incolpato sia impossibilitato a presenziare all'adunanza a causa di un legittimo impedimento, adeguatamente documentato, il Consiglio dell'Ordine delibera il differimento del procedimento e la nuova data di convocazione. La deliberazione e' notificata all'interessato nei modi e nei termini previsti dall'art. 27 secondo terzo e quarto comma della L. 56/89.

Art. 22

Assenza ingiustificata dell'incolpato

1. Quando l'incolpato non si presenta all'adunanza consiliare di convocazione e non ricorrono le condizioni previste e regolate dagli artt. 20 secondo comma e 21 del presente regolamento, il Consiglio dell'Ordine dispone che si proceda in assenza dell'incolpato stesso.

Art. 23
Questioni preliminari

1. Le questioni relative alla competenza per territorio e quelle concernenti la nullità della delibera di contestazione e convocazione, la nullità della notificazione della stessa e la nullità degli atti di istruttoria preliminare posti in essere dalla Commissione Deontologica, devono essere eccepiti subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e, comunque, a pena di decadenza, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
2. Le questioni sono illustrate e discusse dall'incolpato. Il Consiglio dell'Ordine, nel proprio interesse, può chiedere ai suoi consulenti legali, presenti alla seduta, di esprimere le opportune valutazioni, prima di decidere. Non sono ammesse repliche.
3. Il Consiglio dell'Ordine decide immediatamente le questioni preliminari.

Art.24
Dichiarazione di apertura del dibattimento

1. All'esito delle attività previste negli artt. 20 e seguenti del presente regolamento, il Presidente dichiara aperto il dibattimento e dà lettura delle contestazioni a carico dell'incolpato.

Art. 25
Relazione introduttiva del Coordinatore della Commissione Deontologica.

1. Subito dopo la lettura delle contestazioni il Consiglio dell'Ordine ascolta il Coordinatore della Commissione Deontologica, il quale espone i fatti addebitati, illustra le risultanze istruttorie e chiede al Consiglio l'acquisizione dell'eventuale documentazione istruttoria e l'autorizzazione alla citazione di eventuali testimoni, con l'indicazione dei fatti e delle circostanze sui quali verterà l'escussione.

Art. 26
Deposito di memorie difensive, documentazione a discarico e lista testimoniale.

1. Dopo l'esposizione del Coordinatore della Commissione Deontologica, l'incolpato può presentare memorie difensive, documentazione e lista testimoniale, contenente i dati anagrafici dei testimoni e i fatti e le circostanze su cui vuole che siano escussi.

Art.27
Decisione sulle istanze istruttorie

1. Il Consiglio dell'Ordine decide immediatamente sulle richieste istruttorie. Le testimonianze saranno autorizzate solo se strettamente attinenti alla fattispecie in oggetto.

Art. 28
Audizione dell'incolpato.

1. Il Presidente conduce di persona l'audizione dell'incolpato e autorizza i singoli consiglieri a porre le proprie domande.

Art. 29
Processo verbale. Approvazione

1. Dell'audizione e' redatto processo verbale a cura del Segretario del Consiglio e sotto la direzione del Presidente. Nei casi di particolare interesse, difficolta' e complessita', il Consiglio puo' disporre che la seduta sia audioregistrata e che la conseguente trascrizione sia effettuata dal personale di segreteria dell'Ordine Regionale.

2. Il processo verbale di audizione e' immediatamente approvato e sottoscritto e siglato in ciascun foglio dal Presidente, dal Segretario, dall'incolpato e dal suo difensore.

Art. 30
Rinvio in prosieguo del dibattimento

1. Per esigenze istruttorie il Consiglio puo' deliberare il rinvio in prosieguo del procedimento. L'incolpato ed il suo difensore sono informati della data di rinvio dell'Adunanza disciplinare e, pertanto, non riceveranno altro avviso.

Art. 31
Esame dei testimoni

1. I testimoni ammessi, se presenti, sono immediatamente ascoltati dal Consiglio dell'Ordine. Se, invece, sono assenti, il Consiglio dell'Ordine rinvia il dibattimento ad altra adunanza, della quale indica la data, e pone a carico dell'interessato la convocazione dei testimoni.

2. Il Presidente conduce di persona l'audizione del testimone e autorizza i singoli consiglieri a porre le proprie domande.

Art. 32
Ammissione di nuove prove - Supplemento di istruttoria

1. Ove, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, il Consiglio dell'Ordine lo ritenga assolutamente necessario, puo' disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ivi compresa l'escussione di testimoni, ovvero, con deliberazione adeguatamente motivata, un supplemento di istruttoria da parte della Commissione Deontologica. Nel provvedimento saranno indicati gli approfondimenti da eseguire e gli eventuali termini di consegna.

Art. 33
Discussione orale. Chiusura

1. Definita l'istruttoria dibattimentale il Consiglio dell'Ordine ascolta le difese verbali dell'interessato e/o del suo legale o del Collega che lo assiste.
2. Subito dopo l'esposizione orale delle difese, il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale e l'organo giudicante, congedato l'incolpato e i consulenti legali, si ritira per deliberare in Camera di consiglio.

Art. 34
Lettura della decisione - Deposito della motivazione

1. Al termine della camera di Consiglio, presente l'incolpato, il Presidente da' lettura del dispositivo della decisione ed indica il termine di deposito della motivazione, che in ogni caso non sara' superiore a 90 giorni.
2. Nei casi di particolare complessita' il Consiglio puo' riservarsi la decisione, con l'indicazione del termine di deposito della stessa, che in ogni caso non sara' superiore a 90 giorni.
3. La deliberazione deve essere, in ogni caso, notificata all'interessato ai sensi dell'art. 27 secondo terzo e quarto comma della L. 56/89.

Art. 35
Annotazione - Comunicazione alla Procura della Repubblica

1. La decisione e' annotata nell'apposito registro dei provvedimenti disciplinari e comunicata al Procuratore della Repubblica competente per territorio.

Art. 36
Sospensione del procedimento disciplinare

1. Ferma restando l'indipendenza tra il giudizio disciplinare e quello penale, e' facolta' del Consiglio dell'Ordine, in qualsiasi momento e anche d'ufficio, disporre la sospensione del procedimento disciplinare nel caso di pendenza nei confronti dell'incolpato, per i medesimi fatti a lui contestati, di un procedimento penale per delitti non colposi contro la persona e la liberta' sessuale, il patrimonio e la fede pubblica. La sospensione opera sino alla definizione del giudizio penale.

Art. 37
Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari sono quelle previste dall'art. 26 Legge 56/89 ed in particolare:
 - a) l'avvertimento, che consiste nell'invio all'interessato di un richiamo ai doveri ed alla dignita' professionali. Di esso non viene data alcuna pubblicita' ed e' comunicato all'iscritto con lettera

sottoscritta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine;

- b) la censura, che consiste in una formale nota di biasimo per la mancanza o l'abuso commesso; di essa puo' esser data pubblicita' a discrezione del Consiglio, a seconda della gravita' del caso, sul Notiziario dell'Ordine degli Psicologi del Lazio e, nel caso di psicologo dipendente da struttura pubblica o privata, sempre a discrezione del Consiglio, puo' essere comunicata al datore di lavoro;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale, che puo' avere una durata massima di un anno. E' resa pubblica mediante annotazione sul Notiziario dell'Ordine degli Psicologi del Lazio e, nel caso di psicologo dipendente da struttura pubblica o privata, comunicata al datore di lavoro. La determinazione dell'entita' di tale sanzione e' commisurata all'effettiva gravita' della violazione commessa e la valutazione e' lasciata al libero e discrezionale apprezzamento dell'Organo giudicante;
- d) la radiazione, irrogata nei casi piu' gravi di irreparabile danno al decoro e alla dignita' professionale, che consiste nella cancellazione dall'albo e della quale viene data notizia sul Notiziario dell'Ordine Regionale del Lazio e, nel caso di psicologo dipendente da struttura pubblica o privata, comunicata al datore di lavoro.

Art. 38

Radiazione di diritto - Riabilitazione

1. Il Consiglio dell'Ordine pronuncia la radiazione di diritto, ai sensi dell'art. 26 terzo comma L. 56/89, nel caso in cui l'iscritto sia stato condannato, per un reato non colposo, con sentenza definitiva alla pena detentiva non inferiore a due anni di reclusione e provvede alla relativa pubblicita' nei modi previsti dalla lett. d del 1° comma.

2. Chi e' stato radiato ai sensi del I° comma, puo' chiedere ed ottenere una nuova iscrizione all'Albo degli Psicologi, nel caso abbia preventivamente ottenuto la riabilitazione nei modi e nelle forme previste dal codice di procedura penale [\(9\)](#).

TITOLO SESTO LA PRESCRIZIONE

Art. 39

Tempo necessario a prescrivere - Decorrenza del termine della prescrizione

1. La prescrizione estingue la violazione disciplinare in cinque anni.
2. La prescrizione decorre, per la violazione disciplinare consumata, dalla data di commissione del fatto ovvero, per le violazioni disciplinari permanenti o continuate, dalla data di cessazione della permanenza o della continuazione.

Art. 40

Sospensione del corso della prescrizione

1. Il corso della prescrizione resta sospeso nel caso di sospensione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 36 del presente regolamento.

2. La prescrizione riprende a decorrere il giorno in cui cessa la causa di sospensione.

Art. 41

Interruzione del corso della prescrizione

1. Il corso della prescrizione e' interrotto [\(10\)](#) dal provvedimento disciplinare, dalla lettera di convocazione dinanzi alla Commissione Deontologica, dal verbale di audizione dinanzi alla Commissione Deontologica, dalla delibera di contestazione e convocazione dinanzi al Consiglio dell'Ordine e dal verbale di audizione dinanzi al Consiglio dell'Ordine.

2. La prescrizione interrotta comincia di nuovo a decorrere dal giorno dell'interruzione.

NOTE

(1) Si tratta di un Regolamento Interno all'ente e, pertanto, (come in genere tutti i regolamenti interni e gli statuti degli Enti, pubblici o privati che siano) esaurisce la sua efficacia ed operativita' nell'ambito dell'attivita' disciplinare interna dell'Ordine degli Psicologi del Lazio. Non acquista, quindi, il vigore e la forza cogente di norma giuridica, pur costituendo emanazione della volonta' dello Stato, che ha provveduto alla formazione e alla disciplina delle finalita', dell'organizzazione e delle attivita' dell'ente (con la previsione, tra l'altro, di un'espressa delega, ex artt. 12 II° comma lett. i e 27 L.18.2.1989 n.56, ai singoli Consigli Regionali, per la materia disciplinare) (si veda ad es. **Cassazione Civile sezione lavoro, 24.2.1998 n.1970**). Si tratta, com'e' ovvio, di un atto tipicamente organizzativo, avente natura di fonte meramente negoziale, che, sulla scorta della normativa vigente e della piu' recente giurisprudenza di legittimita' e di merito, fissera' le regole di carattere procedurale alle quali si uniformeranno tutti i soggetti interessati dalla funzione disciplinare dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, ma che nulla disporra' in relazione alla tutela giurisdizionale dei diritti e, meno che mai, deroghera' alle fonti primarie in tema di riparto della giurisdizione (argomento coperto da riserva di legge) (**V. Cassazione Civile sezioni unite, 15.1.2001 n.3 e Cassazione Civile sezione I^, 17.11.1999 n.12728**).

Proprio per questa sua natura di atto regolamentare interno, l'efficacia delle sue disposizioni non potranno in alcun modo interessare gli altri Consigli Regionali, che non avranno, quindi, alcun obbligo di rispetto delle stesse disposizioni. Questo argomento e' di vitale importanza nella risoluzione delle problematiche connesse alle patologie del funzionamento del Consiglio in ambito disciplinare. E' il caso scolastico dell'impasse conseguente all'impossibilita' del funzionamento dell'organismo disciplinare, nelle ipotesi di procedimento a carico di un componente del Consiglio dell'Ordine e, quindi, di astensione di tutti i consiglieri. Per un lungo periodo (anche allorche' si sono verificati dei casi pratici) si e' teorizzata (e, da parte di alcuni Ordini Regionali, applicata) la regola dell'automatico spostamento di competenza territoriale a favore della "sede viciniora". Regola, quest'ultima, prevista dalle Disposizioni di Attuazione al Codice di Procedura Penale, riguardo ai procedimenti penali che abbiamo come indagato o imputato un magistrato del Distretto della Corte d'Appello nel quale si procede. Si e' discusso sulla possibilita' di tale applicazione analogica in un campo connesso all'esercizio di un potere sanzionatorio. In realta', il problema, e' un po' piu' complesso dal punto di vista giuridico, in quanto coinvolge, nello stesso tempo, diverse problematiche, connesse agli aspetti procedurali della funzione disciplinare.

Innanzitutto: possono o devono essere previsti i casi di astensione e ricusazione dell'organismo giudicante, in assenza di una specifica normativa statale? In buona sostanza, puo' essere previsto, con un regolamento interno, un istituto giuridico che, nell'ambito dell'attivita' dell'Ordine degli Psicologi, non trova alcun riferimento nella relativa disciplina prevista dal legislatore?

Ed ancora: ha un qualche senso, dal punto di vista giuridico, che un ente, con competenza

territoriale ben delimitata, disponga sull'attività di un altro ente (viciniore), trasferendo a quest'ultimo la funzione disciplinare nel caso di impossibilità di esercizio della stessa. E può la sede viciniore legittimamente rifiutarsi di decidere, non attribuendo alcun valore alla norma regolamentare che non ha contribuito in alcun modo a creare?

Ed infine: chi può e deve garantire il corretto funzionamento degli organismi disciplinari regionali, in assenza di una regola certa sui casi di astensione o ricusazione e di eventuale spostamento della competenza territoriale? Chi ha il compito di dipanare un'eventuale matassa così formata? La legge istitutiva non fornisce alcun appiglio utile per la risoluzione del problema. O meglio, proprio perché non fornisce alcun riferimento diretto, suggerisce la strada per superare l'impasse. E', infatti, ormai risaputo quale sia l'orientamento della Suprema Corte sull'argomento in questione: i casi di astensione e/o ricusazione possono essere previsti in un regolamento interno solo se espressamente previsti da una norma statale (nel nostro caso dalla legge istitutiva) e, quindi, e' priva di alcun pregio giuridico l'eventuale previsione regolamentare dell'organo disciplinare alternativamente competente, in quanto anche ciò dovrebbe trovare origine normativa primaria. Come si sa nel nostro caso non e' così. La legge 56/89 nulla dice in relazione ad astensione e ricusazione e meno che mai sulla competenza della sede viciniore. Una disposizione di tal fatta, pertanto, priva di alcuna base normativa, sarebbe tamquam non esset e, quindi, assolutamente non vincolante per la sede consiliare viciniore, che, ignara, si vedrebbe investita di un compito che la legge, invece, delega esclusivamente al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente. Pertanto, in questo regolamento interno nulla sarà detto in ordine ad astensione e ricusazione. Restano, ovviamente, i problemi dello spostamento di competenza, in caso di impossibilità patologica di funzionamento del Consiglio dell'Ordine naturalmente competente, e del possibile conflitto di competenza tra i Consigli dell'Ordine. I problemi andrebbero affrontati in sede di Consiglio Nazionale dell'Ordine, unico organo, in tutte le altre comunità professionali, deputato al cosiddetto regolamento di competenza ed alle conseguenti, eventuali proposte di carattere legislativo.

(2) Data la natura e le esigenze del procedimento disciplinare, in assenza tra l'altro di specifiche disposizioni in contrario, appaiono applicabili, per analogia, le norme previste per il processo penale. Si vedano per tutte: a) **Cassazione Civile Sezioni Unite 10.1.1997 n.187** ["I procedimenti disciplinari riguardanti gli iscritti all'ordine degli architetti, per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni in materia, sono regolati, per analogia, dalle norme del codice di procedura penale, il quale, al comma 2 dell'art.525, prevede la nullità assoluta della sentenza se alla deliberazione non concorrono gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. ..."]; b) **Cassazione Civile Sezioni Unite 22.12.1993 n.12665** ["Attesa l'applicabilità, per analogia, nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati, delle norme del codice di procedura penale poste a salvaguardia della regolarità del contraddittorio e dell'esercizio del diritto di difesa compatibili con la natura del procedimento disciplinare, l'ordinanza che disattenda l'istanza dell'incolpato di rinvio dell'udienza di discussione, deve essere specificamente impugnata, ove si voglia dedurre il vizio di essa anche a fondamento del ricorso contro la pronuncia principale impugnata."]; c) idem **Cassazione Civile Sezioni Unite 4.11.1994 n.9128**; d) **Tribunale di Frosinone 2.12.1992** ["Atteso il particolare carattere del giudizio disciplinare, ad esso sono applicabili per analogia le norme dettate per la regolamentazione del processo penale ..."]; e) **Tribunale di Lucca 26.9.1983** ["Atteso il particolare carattere del giudizio disciplinare, sono applicabili per analogia alcune regole della procedura penale ..."].

(3) Vedi artt.137 e segg. Codice di procedura civile.

(4) E' irrilevante ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare la mancanza di un esposto. Infatti considerate le prerogative e i compiti del Consiglio dell'Ordine, questi puo' ben deliberare l'avvio di procedimento disciplinare anche sul semplice presupposto della sola conoscenza di fatti di pubblica notorieta' o di semplici informazioni. Argomenta e statuisce in tal senso la Cassazione Civile Sezione Unite 15.7.1999 n.406.

(5) Legge 5.2.1992 n.175 "NORME IN MATERIA DI PUBBLICITA' SANITARIA E DI REPRESSIONE DELL'ESERCIZIO ABUSIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE". Art. 8 II° comma: "Gli ordini e i collegi professionali, ove costituiti, hanno facolta' di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni".

(6) L. 18.2.1989 n.56, Art. 24 commi 3-4-5: "3. Per la validita' delle adunanze del Consiglio dell'Ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro piu' anziano per eta'. - 4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo. - 5. In caso di parita' di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione piu' favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare, e negli altri casi, il voto del presidente."; Regolamento del Consiglio dell'Ordine del Lazio, Art. 16 (Riunioni del Consiglio): "1. Il Consiglio si riunisce, non meno di due volte l'anno, di norma ogni due mesi, obbligatoriamente entro due mesi dalla richiesta di nuove iscrizioni all'albo e comunque ogni volta che se ne presenti la necessita' o quando sia richiesto da almeno un quarto dei suoi membri o da almeno un terzo degli iscritti all'albo. - 2. All'inizio di ogni bimestre il presidente propone al Consiglio un calendario di massima per le riunioni."; Art. 17 (Convocazioni): "Il Consiglio e' convocato dal presidente con preavviso di almeno sette giorni al domicilio dei consiglieri, tramite lettera, telegramma o fax, e con la specificazione dell'ordine del giorno per ogni singolo argomento da esaminare e con la indicazione del giorno, del mese, dell'anno, dell'ora di inizio e di conclusione e del luogo della riunione che di norma e' la sede del Consiglio. Nel caso di comprovata urgenza la convocazione puo' aver luogo con preavviso minimo di quarantotto ore via fax o telegraficamente. - 2. Nel caso di convocazione su richiesta di almeno quattro componenti il Consiglio o almeno un terzo degli iscritti all'Albo Regionale, il presidente e' tenuto a fissare la riunione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima. - 3. Con l'avviso di convocazione ordinaria vengono trasmessi copia del verbale della seduta precedente e della documentazione relativa agli argomenti inclusi all'ordine del giorno. Nella stesura degli argomenti da porre all'ordine del giorno il presidente riprende anche i punti non trattati dell'ordine del giorno della riunione precedente. Quando almeno un terzo del Consiglio propone la trattazione di uno o piu' argomenti, almeno uno di questi, scelto in ordine temporale di presentazione, dovra' essere iscritto fra i primi cinque punti dell'OdG della seduta successiva."; Art. 18 (Validita'): "Le sedute sono valide se e' presente la maggioranza dei consiglieri. Constatata l'esistenza del numero legale, il presidente da' avvio alla seduta. Se il numero legale non e' raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, la riunione non puo' aver luogo. Il termine di un'ora puo' essere prorogato dal presidente in caso di forza maggiore. Se durante la riunione viene a mancare il numero legale, la riunione viene sospesa per un massimo di trenta minuti, allo scadere dei quali, se non si e' ricostituito il numero legale, il presidente dichiara sciolta la seduta. La richiesta di verifica del numero legale puo' essere richiesta da ogni consigliere. Tale verifica avviene per appello nominale".

(7) Legge 7.8.1990 n.241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

(8) L. 18.2.1989 n. 56, art. 27 commi 2, 3 e 4: "2. Nessuna sanzione disciplinare puo' essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi in un termine che non puo' essere inferiore a trenta giorni innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato puo' avvalersi dell'assistenza di un legale. - 3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente per territorio. - 4. In caso di irreperibilita', le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento per 10 giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato."

(9) La riabilitazione in campo penale e' regolata dal combinato disposto delle norme contenute nel codice penale e nel codice di procedura penale.

Art. 178 c.p.: "La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti".

Art. 179 c.p.: "La riabilitazione e' concessa quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. - Il termine e' di dieci anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99. - Il termine e', parimenti, di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro. - La riabilitazione non puo' essere concessa quando il condannato: 1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato; 2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilita' di adempierle".

Art. 683 c.p.p.: "Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti. Decide altresì sulla revoca, qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato. - Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali puo' desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 179 codice penale. Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria. - Se la richiesta e' respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non puo' essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui e' divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto."

(10) Si veda, sull'interruzione della prescrizione, l'orientamento della Corte Suprema, con riferimento ai procedimenti disciplinari degli ordini professionali (**Cassazione Civile Sezioni Unite 30.6.1999 n.372**).